

**IPOTESI di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente per l'anno 2014
Comune di RICIGLIANO**

In data 30/11/2015 presso la residenza Municipale del Comune di Ricigliano ha avuto luogo l'incontro tra:

La delegazione trattante di parte pubblica:

Dott. Iuliano Alfonso segretario comunale - Presidente

Dott.ssa Carleo Maria Pia – componente

La delegazione sindacale provinciale rappresentativa all'interno dell'Ente:

Organizzazione sindacale territoriale CIGL Fernicola Pasquale

Organizzazione sindacale territoriale CISL Amatruda Miro

Organizzazione sindacale territoriale UIL Astone Carlo

R.S.U. Comune di Ricigliano Bagnuolo Cristoforo Donato

R.S.U. Comune di Ricigliano Giglio Vincenzo

R.S.U. Comune di Ricigliano Pascente Onofrio Mario

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l'annualità economica 2014 nel rispetto delle Direttive impartite dalla Giunta Comunale.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (in seguito CCDI) si applica a tutto il personale dipendente del Comune di RICIGLIANO, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.

2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);

Articolo 2

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente CCDI è stipulato ai sensi dell'art.40 del D.lgs. n.165 del 2001 ed ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale relativo al Comparto Regioni ed Autonomie locali.

2. Esso disciplina, per l'anno **2014**, le materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL 31/03/99 e dagli artt. 4,5,6 del CCNL 01/04/99.

3. Il presente CCDI ha validità fino a:

- modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;

- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

- alla successiva ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;

4. per quanto non disciplinato dal presente contratto le parti rinviano alla contrattazione nazionale vigente.

Articolo 3

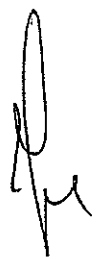
Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:

a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.

b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 5 del CCNL.

2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.



Articolo 4

Individuazione delle risorse decentrate

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione comunale con determinazione n. 325 del 23.12.2014, integrata con determinazione n.83 del 16.04.2015, determinato in € 39.450,04 .

Articolo 5

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:

a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.

In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;

b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali;

c) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).

Articolo 6

Riduzione del Fondo ex art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010

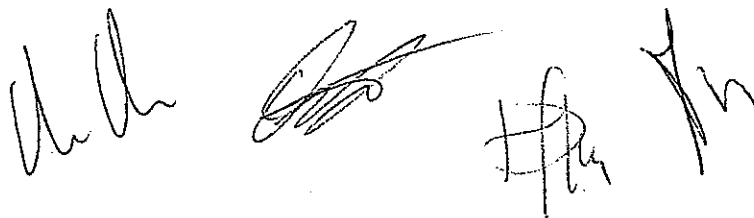
Le somme del fondo per la contrattazione decentrata non superano l'ammontare del fondo di parte stabile previsto nel 2010, in ossequio all'art. 9,co.2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, non essendo intervenuta alcuna cessazione;

Articolo 7

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla performance

Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell'indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l'anno 2014 così suddiviso tra i diversi istituti:

ISTITUTO CONTRATTUALE	Importo
Indennità di comparto	€ 8.151,12
Progressioni economiche orizzontali	€ 15.389,59
Indennità di rischio	€ 1.440,00
Indennità di turno e lavoro festivo	€ 5.500,00
Indennità per specifiche responsabilità cat. B,C,D (art.17,co 2, lett f) e lett i) CCNL 1/4/99)	€ 1.800,00
Indennità per attività disagiate (art.17 lett e) CCNL 01/04/1999)	€ 1.440,00
Risorse destinate al pagamento dell'indennità di orario notturno, festivo e notturno - festivo (art. 24 del CCNL del 14.9.2000	€ 1.000,00
Performance individuale e collettiva	€ 2.663,50
TOTALE DESTINAZIONE FONDO	€37.384,21
Fondo per il lavoro straordinario	€ 2.065,83
TOTALE FONDO	€39.450,04





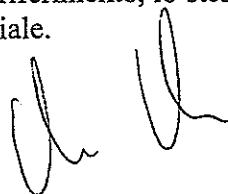
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse complessive dell'anno successivo.

Articolo 8 Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2014 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta, come individuato dall'art. 14, commi 1, 2 e 4 del CCNL 1.4.1999, pari a €. **2.065,83**.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario debbono fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come elemento ordinario di programmazione del lavoro
3. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestatato in occasione di consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri Enti (ISTAT ecc..)
4. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile di servizio, sulla base delle concrete esigenze organizzative e di servizio, e dovrà essere debitamente motivata, non potendo darsi luogo ad alcuna forma di autorizzazione generalizzata. All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.
5. A domanda del dipendente il lavoro straordinario, debitamente autorizzato, potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, anche attraverso il riposo compensativo, da fruire a seguito di autorizzazione concessa compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
6. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato previa certificazione del Responsabile del Servizio, da inoltrare al Servizio finanza e contabilità, con la periodicità opportuna e comunque con un limite semestrale fissato alle date del 31 luglio e 31 gennaio.

Articolo 9 Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate le seguenti attività svolte:
 - in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
 - in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
 - in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;riconoscendo l'importo mensile lordo pari a **€ 30,00**
3. L'importo è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.





Articolo 10

Risorse destinate al pagamento delle indennità di turno.

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

- le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
- i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- possono essere previsti turni notturni non superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
- al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

2. Considerato che è stato istituito il turno per il seguente servizio: Polizia Municipale

Servizio in turno e lavoro Festivo	n. addetti	Somma prevista
Polizia Municipale	3	€ 5.500,00

Articolo 11

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di orario notturno, festivo e notturno - festivo

1. L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell'art. 24 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro:

- in orario notturno o festivo;
- in orario notturno/festivo.

2. L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata su base mensile;

3. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono pari ad € 1.000,00.

Articolo 12

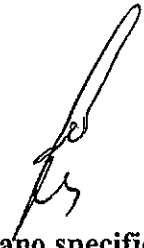
Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente;
- è quantificata in complessive € 30,00 mensili (art. 41 del 22.1.2004);

2. Le attività soggette a rischio sono quelle riportate nell'allegato b del DPR 347/83 e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono pari a: € 1.440,00





Articolo 13

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500
2. Una somma pari ad € 600,00 viene stanziata per la responsabilità conferita per l'attività di pubblicazione degli atti dell'ente.
3. L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
4. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.
5. L'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe	€
b) Ufficiale elettorale	€
c) Responsabilità connesse all'attività relativa ai tributi	€ 300,00
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico	€ 300,00
e) Formatore professionale	€
f) Responsabile di archivi informatici	€ 300,00
g) Ufficiale giudiziario	€ 300,00
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile	€

6. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, pari ad € 1.800,00.
7. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

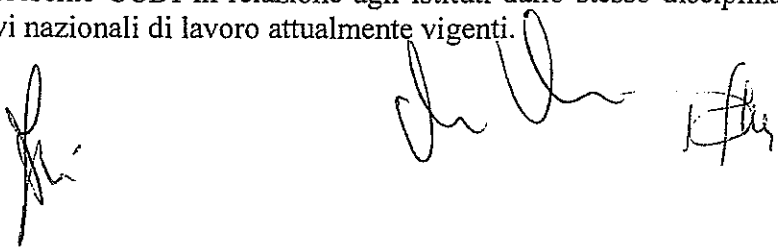
Articolo 14

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

1. Il presente articolo disciplina l'istituto della progressione orizzontale.
2. Il fondo è costituito, ai sensi dell'art.34 del CCNL vigente, ed ammonta ad € 15.389,59, somma interamente utilizzata.
3. Ai sensi dell'art.34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse già destinate sono interamente a carico del fondo al loro costo originario.
4. Le parti convengono di confermare quanto già stipulato sulla base dei criteri previsti dall'art5, comma 2 lett.a,b,c,d, CCNL 31.03.1999.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
- 

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma 1.

RICIGLIANO li 30/11/2015

La delegazione trattante di parte pubblica:

Dott. Iuliano Alfonso segretario comunale - Presidente _____

Dott.ssa Carleo Maria Pia – componente _____

La delegazione sindacale provinciale rappresentativa all'interno dell'Ente:

Organizzazione sindacale territoriale CIGL Fernicola Pasquale _____

Organizzazione sindacale territoriale CISL Amatruda Miro _____

Organizzazione sindacale territoriale UIL Astone Carlo _____

R.S.U. Comune di Ricigliano Bagnuolo Cristoforo Donato _____

R.S.U. Comune di Ricigliano Giglio Vincenzo _____

R.S.U. Comune di Ricigliano Parrilli Donato _____

R.S.U. Comune di Ricigliano Pascente Onofrio Mario _____